



Comune di Finale Ligure

# CITTA' DI FINALE LIGURE

## SERVIZIO CULTURA E TURISMO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA PER ANNI TRE con eventuale rinnovo di ulteriori tre anni - CIG 92879724F6.**

### CAPITOLATO SPECIALE

#### Articolo 1

#### Oggetto della concessione

L'oggetto della concessione riguarda il servizio di gestione della Scuola di Musica attraverso la promozione della cultura musicale sul territorio garantendo l'offerta di corsi strumentali e vocali per consentire un adeguato percorso formativo musicale.

La gestione della Scuola di Musica comprende, altresì, l'offerta sul territorio di iniziative musicali volte a coinvolgere o integrare l'attività svolta dalle realtà associative presenti, dalle istituzioni scolastiche e dal Servizio Cultura Turismo del Comune.

La presente concessione è regolamentata dall'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e secondo le modalità e prescrizioni contenute nel presente capitolato e sotto osservanza della normativa vigente in materia.

La concessione di servizi è definita, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016 *“un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”*.

La natura del contributo finanziario in parte oggetto di questo bando è quindi da intendersi come **ulteriore** sostegno necessario al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione della scuola.

L'art. 165, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che *“nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi dal mercato. Tali contratti comportano il trasferimento del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario”*.

Il soggetto affidatario si dovrà attenere ai seguenti principi e finalità generali:

- diffusione della cultura musicale;
- formazione musicale attraverso la proposta di corsi individuali e collettivi strutturati su più età;
- formazione musicale mediante offerta di laboratori di musica d'insieme e interventi presso gli Istituti scolastici cittadini;
- divulgazione della formazione strumentale senza scopi professionali;

- socializzazione attraverso la musica.
- promozione del territorio a vocazione musicale

La concessione farà seguito all'espletamento di una procedura aperta di gara che sarà aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Finale Ligure si impegna, per tutta la durata della presente concessione, a collaborare con il concessionario, per quanto possibile, al fine di agevolare il miglior espletamento del servizio in questione ed a riconoscere in capo al concessionario la piena titolarità del progetto culturale presentato.

## **Articolo 2**

### **Durata**

La durata della concessione è fissata per **ANNI TRE** decorrenti dall'eventuale consegna anticipata del servizio e/o dalla sottoscrizione del contratto, **con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni** ai sensi dell'art. 168 c. 1 del D.Lgs. 50/2016.

Alla scadenza della concessione, il concessionario è obbligato a proseguire nella gestione del servizio se in tal senso richiesto dal Comune, sino all'espletamento delle procedure necessarie per la stipula di nuovo contratto, e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso.

## **Articolo 3**

### **Sede di erogazione del servizio e beni mobili**

Il Comune garantisce al concessionario la disponibilità in comodato gratuito di locali adeguati attualmente individuati presso il Centro Civico "Fontana" di Varigotti, in via Aurelia n°233, meglio evidenziati nell'**allegata planimetria sub A)**.

L'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di assegnare una nuova sede alla Scuola comunale di musica nel corso della durata contrattuale, alle medesime condizioni di affidamento della concessione, al fine di offrire una sistemazione migliorativa. In tal caso, il trasloco della sede sarà effettuato a carico del concessionario.

L'apertura della sede implica le dotazioni necessarie in termini di arredo, attrezzature informatiche, strumenti musicali e relativo personale.

La dotazione di strumenti musicali, attrezzature ed arredi è richiesta obbligatoriamente al concessionario per l'avvio del servizio.

Le utenze, eccetto quelle telefoniche, sono a carico dell'ente concedente.

Il concessionario accetta i locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna privi di arredi ed attrezzature e si impegna a non destinarli a scopi differenti rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 del presente capitolato, restituendoli alla scadenza concordata nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna.

Il concessionario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il concessionario si assume la piena e totale responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in ordine ai danni eventualmente subiti da terzi all'interno delle aule o comunque a causa delle attività svolte all'interno.

Nel contratto che verrà stipulato tra le parti, dovrà darsi atto dell'avvenuta stesura del verbale redatto in contraddittorio fra le parti. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal concedente; resta salva la disciplina dei vizi occulti.

Al termine della concessione verrà nuovamente redatto verbale di riconsegna in contraddittorio fra le parti. Nell'eventualità di manchevolezze e/o danni imputabili al concessionario e non dipendenti dal normale d'uso, lo stesso dovrà provvedere alla

rimessa in pristino nel termine assegnato dal concedente, a propria cura e spese. In mancanza il concedente procederà d'ufficio a spese del concessionario, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma di legge.

Non sono ammesse integrazioni, adeguamenti, potenziamenti alle strutture da parte del Concessionario, salvo preventiva e formale autorizzazione scritta da parte del Concedente.

Il servizio di gestione della scuola di musica comprende:

- l'apertura e la chiusura della sede destinata alla Scuola di musica in un orario opportunamente distribuito nell'arco della settimana;
- la pulizia e la cura dei locali, degli strumenti musicali e dei beni mobili presenti in ottemperanza alle vigenti norme igieniche anti COVID;
- l'attività organizzativa, amministrativa, finanziaria, didattica e artistica della Scuola di musica, che, in particolare, include le seguenti attività:
  - la predisposizione, in accordo con il Comune, di un piano annuale dell'offerta formativa e relative tariffe;
  - l'attivazione di corsi didattici individuali e collettivi e laboratori musicali;
  - la promozione e pubblicizzazione della scuola e delle modalità di iscrizione e frequenza;
  - la raccolta e gestione delle iscrizioni e i rapporti con gli allievi e le relative famiglie;
  - l'individuazione e i rapporti artistici ed amministrativi con i docenti;
  - gli interventi formativi all'interno delle Scuole del territorio, in accordo con i dirigenti scolastici e il Comune;
  - le proposte innovative nell'ambito dell'offerta formativa, con particolare riguardo ai giovani;
  - le proposte concertistiche, anche di livello professionale, in base alle richieste del committente.

#### **Articolo 4**

##### **Valore della concessione e procedura di aggiudicazione**

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016 è pari ad € **555.072,96** (pari al fatturato presunto di mesi 36 più eventuale rinnovo di ulteriori mesi 36, comprensivi di ogni onere fiscale). L'importo costituito dal **contributo comunale, da riconoscere annualmente, a sostegno dell'equilibrio economico finanziario per la gestione della Scuola di musica, ammonta ad Euro 30.000,00** (trentamila), non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 633/1972 per mancanza del requisito oggettivo di svolgimento di prestazioni di servizio effettuate nell'esercizio di impresa, soggetta a ribasso in sede di gara.

Non sono ammesse offerte di importo uguale o di importo superiore al valore come sopra stabilito. La quota prevista per num. 200 allievi, verrà ridotta in maniera proporzionale se il numero degli allievi iscritti sarà inferiore a 200.

#### **Articolo 5**

##### **Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione**

La gara è aperta a tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le associazioni, singolarmente o in forma associata, ai sensi dell'articolo 48 D.Lgs. n.50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

**a)** (per le imprese) iscrizione al C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell'appalto, con la precisazione degli estremi di iscrizione, la natura giuridica, la denominazione, la sede legale e l'oggetto dell'attività;

**b)** (per le cooperative o consorzi di cooperative) iscrizione, all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.6.2004 e all'Albo Regionale;

**c)** (Associazioni culturali senza fini di lucro) possesso di Statuto e Atto costitutivo con oggetto conforme all'attività del presente procedimento di gara, iscrizione all'Albo regionale;

**d)** inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

**e)** inesistenza, con altri concorrenti alla gara, di situazioni di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del c.c.;

**f)** ottemperanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o, in alternativa, attestazione di non assoggettabilità a tale normativa (nel caso di concorrenti con meno di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

**g)** non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PEI) di cui alla Legge 383/2001, oppure di essersene avvalsi a condizione che il periodo di emersione sia concluso;

**h)** applicazione a favore dei lavoratori dipendenti, e se di Cooperative verso i soci, e anche verso i soci lavoratori subordinati, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui sarà prestato il servizio.

**i)** Requisiti di capacità economica e finanziaria. I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., consistenti in un fatturato globale d'impresa, realizzato nell'ultimo triennio disponibile, non inferiore a € 250.000 (al netto dell'IVA).

## **Articolo 6**

### **Criteri di aggiudicazione**

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i seguenti criteri di valutazione e con attribuzione del punteggio massimo di 100 di cui:

**OFFERTA TECNICA – punti 90**

**OFFERTA ECONOMICA – punti 10.**

I candidati la cui offerta tecnica non supererà la soglia del punteggio minimo di 50 punti non saranno ammessi alla fase successiva di apertura dell'offerta economica in quanto l'offerta sarà ritenuta non rispondente agli standard funzionali, tecnici e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione concedente.

La concessione sarà aggiudicata al soggetto partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria della valutazione relativa all'offerta tecnica e all'offerta economica.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del

concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta relativa all'elemento tecnico. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che economica, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua. In ogni caso l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

**OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 90/100**, con punteggio minimo di 50/90. Come sopra precisato, un punteggio inferiore a 50/90 comporterà l'esclusione dell'offerta.

**1. Progetto didattico - organizzativo della Scuola di Musica: da 0 a 30 punti**

Il progetto dovrà contenere un'articolata proposta organizzativa e gestionale complessiva della Scuola di Musica, con specifico riferimento ad un piano formativo nel quale siano esplicitati i contenuti, le metodologie didattiche che si intende applicare, gli obiettivi riferiti a ciascuna delle annualità didattiche, la struttura e il calendario dei corsi strumentali e vocali organizzati per ciascuna annualità didattica, anche con particolare riferimento all'articolazione dell'orario indicato di apertura della scuola. La proposta dovrà inoltre comprendere un articolato progetto per la costituzione ed il funzionamento dell'**Orchestra del Finale**.

Il progetto didattico dovrà comprendere un elenco delle risorse umane (completo di breve profilo curricolare dei docenti) che il concorrente prevede di utilizzare in caso di aggiudicazione per l'espletamento dei servizi.

**2. Piano aggiuntivo di promozione gratuita dell'esperienza musicale collettiva declinato su tre target: da 0 a 10**

Il piano (vd. Art. 7, lettera B) dovrà contenere una proposta rispondente ai seguenti obiettivi: sostenere la motivazione alla musica dei giovanissimi, aumentare la socializzazione, favorire l'integrazione di ragazzi con disabilità o in condizione di svantaggio personale e sociale, avvicinare alla cultura musicale anche chi generalmente non avrebbe la possibilità di accedervi e sperimentare percorsi multidisciplinari. Inoltre, si vuole arricchire l'offerta di proposte rivolte alla collettività, per offrire occasioni di rivitalizzazione del contesto sociale e culturale di riferimento. In particolare dovrà prevedere:

Per il target scolastico- scuole primarie comunali- la creazione di un coro scolastico (o laboratori musicali), in partenariato con uno o più istituti di scuola primaria, previa approvazione degli istituti interessati (con eventuale sostituzione di altra prestazione didattica finalizzata agli obiettivi sopra elencati). La realizzare da tali laboratori musicali avverrà totalmente o parzialmente all'interno delle istituzioni scolastiche coinvolte in orario preferibilmente extracurricolare. L'organizzazione di una manifestazione coristica restitutiva (e promozionale) di fine anno con i partecipanti ai laboratori musicali.

Per il target turistico: un concerto all'alba e un concerto al tramonto da tenersi durante la stagione turistica.

Per i residenti: il coinvolgimento della cittadinanza attraverso l'organizzazione di incontri didattici (es. Open days durante domeniche e festività) con l'obiettivo di consentire l'avvicinamento a più strumenti e di svolgere semplici ma significative esperienze di conoscenza pratica degli stessi e/o di canto, di ascolto e di musica di insieme.

3. **Curriculum artistico di uno o più dei Docenti e del referente della Direzione Artistica** in merito alla didattica musicale e l'organizzazione di eventi culturali collaterali: **da 0 a 5 punti**

Verranno valutati titoli/diplomi conseguiti presso Conservatori di musica di Stato e/o istituti parificati equivalenti posseduti dal direttore artistico o, in sua vece, dal responsabile per l'attività didattica del soggetto partecipante; valutazione del curriculum inerente l'attività organizzativa di eventi diversi dal piano di studi strettamente correlato alla gestione di una Scuola di musica.

4. **Esperienza: da 0 a 10 punti.**

Verrà valutata la gestione dimostrata di una scuola di musica.

5. **Proposte eventi collaterali: da 0 a 10 punti**

Il progetto dovrà contenere la descrizione dettagliata delle proposte che il concorrente riterrà di avanzare rispetto ai servizi di cui alla presente concessione, specificatamente riferite a sviluppo didattico-organizzativo della civica scuola di musica sia con l'organizzazione di corsi e/o stage estivi, sia attraverso l'organizzazione di concerti, saggi, gemellaggi musicali e proposte in raccordo con le istituzioni scolastiche e il Servizio Cultura e Turismo del Comune di Finale Ligure.

6. **Piano tariffario: da 0 a 5 punti.**

La commissione valuterà il piano tariffario relativo all'utenza residente e non residente nel Comune di Finale Ligure.

7. **Progetto che esalti la già affermata e sperimentata tradizione strumentale pianistica di Finale Ligure. Da 0 a 10 punti.**

La proposta dovrà comprendere uno sviluppo musicale che esalti la sezione strumentale pianistica, identificandosi con la tradizione musicale della città di Finale Ligure visibile a livello internazionale dal 1974 con il celebre concorso Palma d'Oro da affiancare con un concorso pianistico per giovani talenti under 18 offrendo loro un'opportunità di crescita musicale e relazionandosi e confrontandosi con coetanei internazionali.

8. **Progetto che esalti le tradizioni del territorio finalese ed il suo patrimonio storico e culturale. Da 0 a 10 punti.**

La proposta dovrà valorizzare la tradizione sinfonico-lirica legata alla storicità ed alle rappresentazioni dei Teatri Finalesi di fine '800.

**OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 10/100, di cui:**

**MAX 10 PUNTI – Valore della integrazione a carico dell'Amministrazione ai fini di remunerare gli obblighi di servizio pubblico**

Valore annuo a base di gara **Euro 30.000,00** non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 633/1972 per mancanza del requisito oggettivo di svolgimento di prestazioni di servizio effettuate nell'esercizio di impresa (non sono ammesse offerte di pari importo o al rialzo: sono ammesse solo offerte al ribasso).

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale.

La valutazione dell'offerta economica avverrà nel seguente modo:

**IMPORTO:** all'importo più basso viene attribuito il punteggio di 10 e gli altri vengono ridotti in proporzione con la seguente formula:  $\text{importo più basso} / \text{altri importi proposti} \times 10$ .

## **Articolo 7**

### **Modalità di gestione**

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con il presente Capitolato, dovrà:

**A.** Definire il **piano standard dell'offerta formativa**, concordato annualmente con l'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste rilevate, esplicitarne i contenuti, le metodologie didattiche, la frequenza e la durata di ciascuna lezione dei corsi che si dovranno strutturare. Dovranno sempre essere attivati i seguenti moduli formativi:

Classi di strumento:

Sezione classica:

- pianoforte
- violino
- viola
- violoncello
- flauto traverso
- flauto dolce
- chitarra classica

Sezione moderna:

- chitarra elettrica
- chitarra basso
- tastiera
- batteria
- sax
- canto

Età degli utenti.

Il concessionario dovrà proporre corsi strumentali e vocali rivolte a varie fasce di età a partire dalla prima infanzia (propedeutica).

I corsi relativi alle classi di strumento dovranno essere individuali, con durata minima di 30', a seconda dell'interesse e delle finalità scelta da ogni singolo studente. Ad ogni corso il concessionario dovrà abbinare un percorso complementare capace di completare l'istruzione musicale attraverso l'ausilio di materie quali:

- propedeutica per bambini
- teoria e solfeggio
- armonia
- storia della musica.

Il piano dell'offerta formativa dovrà essere conforme al progetto presentato in sede di gara, salvo le modifiche concordate con l'Amministrazione Comunale.

**B.** Dovrà altresì prevedere un **piano aggiuntivo di promozione gratuita dell'esperienza musicale collettiva declinato su tre target** che preveda:

- Per il target scolastico - scuole primarie comunali - la creazione di un coro scolastico (o laboratori musicali), in partenariato con uno o più istituti di scuola primaria, previa approvazione degli istituti interessati (con eventuale sostituzione di altra prestazione didattica finalizzata agli obiettivi sopra elencati). La realizzazione di tali laboratori musicali avverrà totalmente o parzialmente all'interno delle istituzioni scolastiche coinvolte in orario preferibilmente extracurricolare.
- L'organizzazione di una manifestazione coristica restitutiva (e promozionale) di fine anno con i partecipanti ai laboratori musicali

Per il target turistico: un concerto all'alba e un concerto al tramonto da tenersi durante la stagione turistica.

Per i residenti

- l'offerta di tariffe agevolate per i corsi rivolti ai residenti nel Comune di Finale Ligure
- il coinvolgimento della cittadinanza attraverso l'organizzazione di incontri didattici (es. Open days durante domeniche e festività) con l'obiettivo di consentire l'avvicinamento a più strumenti e di svolgere semplici ma significative esperienze di conoscenza pratica degli stessi e/o di canto, di ascolto e di musica di insieme

**B.** Garantire la costituzione ed il funzionamento di un'**Orchestra del Finale** formata indicativamente da 30 a 40 strumentisti, con una struttura composta almeno da rappresentanti di:

- famiglia degli archi
- legni
- fiati
- percussioni
- tastiere
- strumenti a corda

impegnandosi a predisporre una programmazione con composizioni adattate alle formazioni e ai vari generi, prevedendo una programmazione con avvio dalla stagione 2022 con almeno 6 concerti a Finale Ligure di cui uno da tenersi durante le feste natalizie, uno nel corso di quelle pasquali e uno all'interno della stagione estiva e previsione di 2 trasferte nel territorio regionale, favorendo interscambi e attingendo alle forze e alle realtà musicali sul territorio.

Prevedendo a tal fine che l'esercizio 2022 si caratterizzi per la c.d. fase di avviamento per la creazione della nuova Orchestra del Finale, si richiede che il progetto gestionale comprenda altresì, a far tempo dall'esercizio 2022 un programma di più date da tenersi presso l'Auditorium di Santa Caterina (o altra sede, in via totale o parziale), comprendente concerti sia in formazione completa sia con organici di musica da camera sia con recital di solisti. Ciò al fine di stimolare la presenza e la partecipazione attiva dell'Orchestra del Finale nel tessuto culturale, turistico e sociale della città. In aggiunta, il progetto gestionale potrà inoltre prevedere eventi musicali, anche all'aperto, nei borghi storici e nei complessi monumentali dislocati lungo tutto il territorio civico. Saranno altresì gradite eventuali e ulteriori proposte tecniche di partnership da svilupparsi mediante la partecipazione a rassegne e palinsesti di cicli concertistici in altre località della Liguria, attraverso formule di interscambio tra le stesse e la città di Finale Ligure.

**C.** svolgere un servizio di segreteria ed informazione al pubblico circa l'orario delle lezioni e i relativi programmi durante il normale orario di apertura della scuola.

**D.** rispettare il calendario e l'orario delle attività programmate il quale deve essere reso noto all'Amministrazione comunale prima di effettuare qualsiasi comunicazione alla cittadinanza; lo svolgimento dell'attività didattica, per quanto possibile, deve essere effettuato in corrispondenza con il calendario scolastico e ordinariamente nei giorni tra lunedì e sabato, che siano rispettate le festività religiose e nazionali e siano considerati i periodi di interruzione dell'attività didattica delle scuole del territorio (vacanze natalizie, pasquali, etc.);

**E.** riscuotere le quote di iscrizione e le rette di frequenza dell'utenza.

## **Articolo 8**



## Obblighi del concessionario

Al fine di assicurare l'erogazione del servizio di gestione della Scuola di Musica il concessionario è tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi:

**a)** gestione e organizzazione con propri mezzi dell'attività didattica della scuola e della promozione musicale facendosi carico di tutte le incombenze relative quali le iscrizioni ai corsi organizzati, il reclutamento e l'erogazione del compenso al personale, i relativi versamenti contributivi, le spese relative all'organizzazione dell'attività didattica ed artistica. Il personale docente incaricato dei corsi musicali deve disporre del diploma del conservatorio o in alternativa di competenze certificate a livello di altri titoli di studio, curriculum (esperienze artistiche, docenze, frequentazione di corsi, master, ecc.) per la disciplina musicale da impartire. Il concessionario dovrà attivare opportune metodiche per il contenimento del turn over del personale docente, provvedendo, quando necessario, all'immediata sostituzione del personale docente in caso di intervenuta assenza, rispettare tutte le norme relative alla sicurezza e alla prevenzione; il Concessionario dovrà comunque tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il Comune di Finale Ligure deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra il concessionario e i suoi dipendenti. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione potrà costituire una parte dell'attività necessaria all'intera gestione;

il coinvolgimento della cittadinanza attraverso spettacoli, manifestazioni artistiche e culturali.

**b)** curare l'attività pubblicitaria/informativa, previa autorizzazione del concedente che si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche a modalità, forme e contenuti; rimane inteso che tutte le spese relative alle attività sopra descritte sono a carico del Concessionario;

**c)** disporre di un apposito registro dei corsi musicali e dei rispettivi docenti, delle iscrizioni e della frequenza ai corsi da parte degli iscritti, che dovrà essere sempre reso disponibile in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;

**d)** l'organizzazione di un saggio conclusivo dei corsi musicali aperto alla cittadinanza, nelle forme e nelle modalità da concordare con l'Amministrazione comunale e di ulteriori attività in grado di aiutare gli iscritti a padroneggiare un'esibizione in pubblico;

**e)** l'organizzazione e gestione per proprio conto, su specifico progetto approvato dall'Amministrazione Comunale, di ulteriori attività di promozione musicale;

**f)** applicazione delle tariffe approvate annualmente dalla gestione della scuola di musica e ratificate dalla Giunta Comunale;

**g)** l'individuazione di un direttore artistico della Scuola di Musica e di una figura di coordinamento amministrativo tra il Concessionario e il competente ufficio dell'Amministrazione comunale, qualora tale figura non coincida con il direttore stesso;

**h)** fornitura e manutenzione dei beni (arredi, attrezzature, strumenti musicali, etc.) necessari per lo svolgimento delle attività della Scuola di Musica;

**i)** reperimento e introito di fondi da sponsorizzazione e da partecipazione a bandi per il

sostegno delle attività didattiche.

## **Articolo 9 Altri obblighi a carico del concessionario**

Rientra, inoltre, nei compiti del concessionario l'assolvimento dei seguenti ulteriori obblighi:

- a) provvedere all'apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali;
- b) verificare l'efficienza di tutte le uscite di sicurezza dei locali occupati e assicurare l'accesso ai locali in piena sicurezza negli orari dello svolgimento delle attività didattiche;
- c) verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dei locali, segnalando tempestivamente al Concedente o ad un suo delegato, gli interventi ordinari e straordinari necessari per il corretto e funzionale uso degli spazi;
- d) sorveglianza dei locali e comunicazione del nominativo/i di coloro che svolgono tale servizio; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il Concessionario nella persona del responsabile o un suo legale rappresentante;
- e) il concessionario dovrà provvedere a porre in essere tutte le cautele e le attività finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di sicurezza del personale impiegato e degli utenti nella sua interezza, con riferimento anche alle misure da porre in atto per contrastare la pandemia da Covid-19.

## **Articolo 10 Obblighi del concedente**

Sono a carico del concedente tutti gli oneri relativi:

- a) alla manutenzione straordinaria degli spazi assegnati;
- b) ai consumi di energia elettrica, riscaldamento ed acqua.

## **Articolo 11 Sopralluogo**

**Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.** Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono prenotare telefonicamente l'appuntamento, **chiamando al n. 019/6890282**. Al momento della prenotazione del sopralluogo occorre indicare i dati della ditta/associazione, nome e cognome delle persone incaricate di effettuarlo e recapito telefonico delle stesse. La richiesta di sopralluogo alla stazione concedente deve essere presentata obbligatoriamente entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati al momento della prenotazione telefonica. Il sopralluogo potrà essere effettuato da legale rappresentante della ditta/associazione, procuratore speciale che esibisca procura notarile ovvero dipendente delegato in possesso di delega da parte del legale rappresentante, con copia del documento di identità del delegante e del delegato. Il soggetto che effettua il sopralluogo dovrà sempre esibire un certificato della CCIAA o documento equivalente relativo alla ditta/associazione/etc ed il proprio documento d'identità. Un delegato non

potrà rappresentare più di un partecipante. Nel caso di raggruppamento di Imprese la presa visione dovrà essere ritirata dalla capogruppo.

## **Articolo 12** **Valorizzazione dei Servizi messi a disposizione dal Comune**

Il Comune mette a disposizione del concessionario a titolo gratuito i seguenti beni e servizi per la realizzazione della Scuola di Musica la cui valorizzazione annuale è la seguente:

– uso locali di proprietà comunale presso il Centro Civico Fontana in via Aurelia n°233 in Varigotti – tot. mq. 150 stima annuale	€ 30.000,00
– utenze elettriche e gas, stima annuale	€ 5.500,00
	-----
TOTALE ANNUO	€ <b>35.500,00</b>

## **Articolo 13** **Gestione economica**

La particolare forma di affidamento della gestione impone al Concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata operando scelte mirate.

Il Concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, al fine di permettere l'esercizio del controllo al Concedente, secondo la seguente forma di bilancio:

### **A- ENTRATE:**

1. contributi comunali
2. quote iscrizioni allievi e rette di frequenza concordate
3. eventuali incassi dei biglietti relativi agli spettacoli della stagione concertistica e dei concerti in trasferta
4. eventuali incassi di biglietteria derivanti dall'organizzazione di attività direttamente gestite dal Concessionario e rientranti in progetti comunque concordati con l'Amministrazione Comunale
5. contributi regionali, provinciali, UE
6. contributi di altri enti pubblici o privati
7. altri proventi o eventuali introiti
8. donazioni o lasciti
9. sponsorizzazioni

### **B- USCITE:**

1. liquidazione compensi al personale e agli artisti
2. affitto, acquisto e manutenzione strumenti musicali
3. acquisto materiale didattico e di cancelleria
4. acquisto e manutenzione attrezzature d'ufficio
5. pulizia locali
6. tipografia e stampa
7. pubblicità
8. Siae, Enpals, INPS, Irpef, etc..
9. Assicurazione
10. altri eventuali da indicare

Ogni movimento contabile deve trovare dimostrazione in specifica documentazione. A prova delle entrate e delle uscite, il Concessionario deve allegare al bilancio copia delle relative ricevute o documentazione equivalente. Ad ogni modo l'Amministrazione Comunale ha il diritto in qualsiasi momento di chiedere chiarimenti sulle varie voci di

bilancio, il Concessionario ha l'obbligo di darne riscontro. Il Concedente si riserva, altresì, il diritto di verificare la perfetta e regolare tenuta della contabilità e di eseguire indagini e verifiche.

#### **Articolo 14**

##### **Rendiconto della gestione**

Entro il 20 settembre di ogni anno solare il Concessionario presenta al Concedente una relazione sullo stato di gestione riferito all'attività svolta, unitamente al rendiconto della gestione dell'anno scolastico, entrambi corredati da adeguata documentazione. In caso di avanzo di amministrazione evidenziato dal rendiconto, il Comune non provvederà all'erogazione della quota a proprio carico per la parte corrispondente.

Nello specifico, il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività con particolare riferimento all'indicazione della tipologia di corso avviato, del numero di iscritti distinti tra residenti e non residenti, delle attività collaterali svolte anche in attuazione della proposta gestionale offerta in sede di partecipazione alla gara. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario.

Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli sia contabili che inerenti la conduzione della struttura concessa in uso.

Entro il 30 giugno il Concessionario presenterà una programmazione delle attività da realizzare con gli istituti scolastici al fine di un loro inserimento nei P.O.F..

#### **Articolo 15**

##### **Modalità di pagamento della quota a carico dell'Ente**

I pagamenti sono disposti come segue:

1° rata pari al 50% all'inizio di ogni anno scolastico;

Il rata a saldo pari al 50% entro il 30 giugno di ogni anno a presentazione di dettagliato rendiconto della gestione dell'anno scolastico con le modalità di cui al precedente articolo 14.

#### **Articolo 16**

##### **Tariffe**

Spettano al concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe proposte in sede di offerta e rivolte ai residenti e non residenti in Finale Ligure.

Le tariffe si intendono fisse e invariabili. Ogni modifica o variazione delle tariffe stabilite dalla gestione della scuola di musica dovrà essere ratificata dalla Giunta Comunale.

L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle previste costituisce grave inadempimento sanzionabile con la risoluzione del contratto.

Il pagamento delle tariffe e dell'eventuale quota associativa deve avvenire dietro rilascio da parte del Concessionario di regolare ricevuta.

#### **Articolo 17**

##### **Cessione del contratto**

Al Concessionario è vietata la cessione anche parziale del contratto.

#### **Articolo 18**

##### **Subappalto**

E' ammesso il subappalto del concessionario ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 50/2016, che prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

Sussiste in ogni caso l'obbligo del concessionario di indicare alla stazione appaltante, successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, i dati anagrafici, i recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nel servizio in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso deve comunicare alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nel servizio.

## **Articolo 19**

### **Oneri assicurativi e cauzione definitiva**

#### **19.1 Polizza assicurativa**

Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi, all'immobile e al suo contenuto, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.

Il concessionario si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile. Il contenuto della polizza deve essere aderente ai contenuti del presente capitolato speciale. Il concessionario consegnerà al concedente un originale della polizza, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto.

La polizza deve prevedere la medesima durata del contratto e dovrà essere mantenuta in vigore per l'intera durata dello stesso.

Polizza assicurativa per RCT/O, derivante dall'attività esercitata in esecuzione del presente capitolato. La polizza, che deve prevedere il massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni) per sinistro, per persona e/o cose, deve tenere indenne il concessionario anche per i danni oggetto di polizza di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.

Nel novero dei terzi è incluso il Comune di Finale Ligure, unitamente al personale dipendente.

In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del concessionario.

Nella polizze di assicurazione dei beni deve essere riportata la clausola di vincolo a favore dell'Amministrazione concedente; tale clausola prevederà che: in caso di mancato pagamento da parte del concessionario delle rate successive alla prima, le garanzie si sospenderanno solo dopo 30 giorni dalla comunicazione, effettuata a cura dell'Assicuratore al Vincolatario, del mancato pagamento.

In caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice pagato direttamente all'Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima.

In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalla predetta polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Il concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare al concedente copia della quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione attestante il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

Il concedente potrà richiedere, nel corso della validità del contratto e ove necessario, la rivalutazione dei capitali e/o massimali originariamente previsti nella polizza di assicurazione.

La polizza di assicurazione dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia

di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del concedente, dei suoi amministratori e dipendenti.

Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.

Il Comune di Finale Ligure è pertanto esonerato e manlevato da ogni responsabilità per danni e persone, cose o beni che dipendano, direttamente o indirettamente, dallo svolgimento del presente servizio.

### **19.2 – Cauzione definitiva**

Il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (che si intende pari al corrispettivo offerto dall'aggiudicatario moltiplicato per n° 6 annualità), a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni che saranno assunti con la stipula del contratto, dell'eventuale risarcimento danni dell'integrità delle strutture concesse in uso, degli arredi e attrezzature, di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del concessionario, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento all'art. 103.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

E' ammessa la presentazione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La predetta fidejussione dovrà avere come beneficiaria l'Amministrazione Comunale di Finale Ligure e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale di Finale Ligure.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione comunale concedente avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e il concessionario dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La cauzione potrà essere integrata anche d'ufficio a spese del concessionario a meno che l'Amministrazione non ritenga di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell'inadempienza del concessionario.

Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa del concessionario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dal Comune.

## **Art. 20**

### **Risoluzione del contratto – Diritto di recesso**

#### **20.1 Risoluzione contrattuale e clausola risolutiva espressa**

Qualora il Comune rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze del Concessionario alle proprie obbligazioni provvederà a contestare gli addebiti con formale diffida scritta fissando un termine per rispondere alle contestazioni addebitate, trascorso tale termine e non avendo ricevuta risposta o non valutando sufficiente la risposta ricevuta a giustificare gli addebiti, potrà dichiarare risolto il contratto a norma del Codice Civile (artt. 1453 e segg.), richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (artt. 108 e 176) ovvero procedere all'esecuzione d'ufficio, rivalendosi poi sulla cauzione definitiva.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1456 C.C., costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi:

- grave negligenza o frode del concessionario nello svolgimento delle prestazioni;
- ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel capitolato, tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che il concedente intende perseguire con la concessione;
- sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi oggetto della concessione;
- gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
- stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico del Concessionario; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis Legge Fallimentare così come modificato dall'art. 33 D.L. n. 83/2012;
- cessione del contratto a terzi;
- mancato mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 18.1 del presente capitolato speciale;
- mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dal Comune.
- gravi violazioni di clausole contrattuali, ritenute essenziali dal presente capitolato che compromettano la regolarità della gestione nonché il rapporto di fiducia tra concedente e gestore.

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi al Concessionario entro 45 giorni dal verificarsi della condizione.

Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Comune.

Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.

### **20.2 Recesso da parte del Comune**

Il concedente potrà recedere dal contratto, con preavviso non minore di tre mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato da ricevimento di comunicazione per raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti del concessionario.

## **Art. 21**

### **Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i..

## **Art. 22**

### **Controversie**

Qualsiasi controversia che le parti non sapessero dirimere in ordine sia agli impegni assunti con il presente capitolato e con il successivo contratto, sia alla loro interpretazione, applicazione ed esecuzione, o quant'altro ancora potesse insorgere quale conflitto tra le parti in ordine all'oggetto del presente capitolato, ovvero il servizio di gestione della Scuola di Musica, sarà regolata secondo le norme vigenti, individuando la sede competente nel Foro di Savona. E' escluso l'arbitrato.

Le parti ricorreranno al preventivo tentativo di conciliazione, ove esperibile in base alla vigente normativa.

## **Art. 23**

## **Spese contrattuali**

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario.

### **INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE**

Tutti i dati personali di cui l'amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018; la presentazione della domanda da parte della ditta/associazione concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n.241/90 e s.m.i..

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla concessione del servizio di gestione della Scuola di Musica. Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Cultura e Turismo.

Il concorrente, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.